# COMUNE DI MAGLIONE

PROVINCIA DI TORINO

# REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 25.09.98)

## Capo I

## DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

## Art. 1.

1. Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della Legge 29.12.1993, n. 578 avente a oggetto: - Norme per l'accertamento e la certificazione di morte – e del relativo Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22.08.1994 avente ad oggetto: - Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte -, nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento.

Rimangono in vigore le norme previste dalla Legge 02.12.1975, n. 644 e successive modifiche e integrazioni, non incompatibili o non in contrasto con la Legge 29.12.1993, n. 578 e con il Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22.08.1994.

## Art. 2.

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

## Art. 3.

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

## Art. 4.

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, ai sensi dell'art. 48, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta, e, quindi, in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 centimetri.

## Art. 5.

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro

materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

3. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della predetta Circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.

Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. che darà riscontro dopo aver valutato il

caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

## Art. 6.

1. Qualora il Servizio competente dell'Azienda Regionale A.S.L. constati la non perfetta tenuta del feretro destinato ad essere trasportato in altra sede,, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le

estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 55.

2. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Servizio competente dell'A.S.L. e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

#### Art. 7.

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

en en la la green de la financia de proper de la granda de la financia financia de la financia de la financia La financia de la fin La financia de la fin

140

## Art. 8.

1. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

## Art. 9.

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

## Art. 10.

- 1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
- 2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio del cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

## Capo II

## TRASPORTO DEI CADAVERI

#### Art. 11.

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

## Art. 12.

- 1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
- 2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
- 3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt.20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

าง การเก็บ การเกาะสุด (เกราะสุด เกราะสุด (เก็ยมีการเกาะสุด (เกาะสุด โปราสตร เมษาสุด (เมษาสุด โปราสตร เมษาสุด ( และเก็บ และเมษาสิต (เกียร เพราะสุด เมษาสุด (เกาะสุด โดย เกษาสุด (เกาะสุด เกษาสุด เมษาสุด เมษาสุด (เกาะสุด เมษาส เมษาสิต เลือง (เกษาสุด เมษาสุด เมษาสุด (เกษาสุด เมษาสุด (เกษาสุด เมษาสุด (เกษาสุด เมษาสุด (เกษาสุด เมษาสุด (เ

## 4" J.S.

a three, but to all all out the detail that bettild a slave the few degrees, the fit of reference a subject selection of the property of the content of the green entrance.

and a consider. A provint, a service or secretary preservation partie office is as a constraint of the constraint of the

resident d'un dispus le que not applicants de la applica la propres, dels regis et ejections de la company de l Les COD d'amplications de la material de CODE de la production de Section de la colonia de la programa de la dispusa de la colonia del la colonia dela

## in easy to

## PARASILES ENGRESSES

#### . .

rendember of the control of the control of property of the model of the control o

#### 11 7-1

tar administra i tabbos describbitosis chabi den e desti pretor hen 1945, anda adeseg se el Secono

partique de manue asses y the estimation on the estimate, the observable is reviewed by elementationers their especial or designs, activity to proceed a use.

di necesaria con i di si kombani sti nel spurs di dia make mpa i camani managa al mili. Afficia Milita Milita Gandina (La Ofica Arena) di satoja et aportanza

## Art. 13.

1. Il trasporto di una cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

## Art. 14.

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

## Art. 15.

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni di cui all'art. 18 del D.P.R. 285/90, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, salvo che il Sindaco, sentito il parere del Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Regionale A.S.L. competente, non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo

capoverso.

## Art. 16.

1. Quando dalla denuncia della causa della morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Servizio competente dell'A.S.L. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

#### Art. 17.

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del

defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

## Art. 18.

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada nè possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

## Art. 19.

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

## Art. 20.

- 1. Per il trasporto delle salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, tali salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.
- 3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono solo dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

## Art. 21.

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH

5 35

## Art. 22.

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R. D. 16

giugno 1938, n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

## Art. 23.

1. Per i feretri provenienti da altro Comune o dall'estero, le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Servizio competente dell'A.S.L. e del Sindaco.

#### Art. 24.

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

## Art. 25.

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

## Art. 26.

1. Il trasporto delle ossa umane o di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a

## \$1 13

age to consider the interestion and a specie case that it is entired at the second of the last considerable of the last considerable of the second of the se

[2] Per al grave personal edition de logical de fabrica de l'étal de l'étalement per la détait à la company de la détain de l'étale de la grave de la company de l'étale de la company de la company de la little de la company de la company de l'étale de la company de la compan

nana Alekhira teri uteran ini Mananateng tembah sa propentanggi se bertanggara itali di Utilia Teditoberi di di datam niga danata menjadik bertasif apamananatan Yatar bergi tegapiy Alehi tejak ni oli di datam keranatan keranggaran bertasif apamanatan keranggaran dan keranggaran dan keranggar

## 41. 16.

manus accompanies of annountable, supervise of an expectation of the contract of an expectation of the contract of an expectation of the contract of the contr

#### 11 142

notinik ir alius tre ratio ratik is kog ratio proposavnjenji <u>planitediki, pred 1.,</u>4 erecu. Deding rakon a pilos som produ primist piegresta sa piscepojat slejpentre i incomo jest g sem je jest s Deding filografia at ancher g samajoni, semesom eg sje

#### The said

phoreum considera founda. La espois esta esta fortificaçãos cemps amontanos, esta signada (1).

Alternativo esta esta fortir nota da espois anticologica de procede despublica de patrimo. Alternativo de persona de la espois de persona de perso

#### 11 11

of charge, it was as infectiously decided as a in a support who situate settle accessors is of the control of the control of the charge of the control of th

mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome ed il cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'identificazione del luogo e della data del rinvenimento.

## Capo III

## **INUMAZIONI**

## Art. 27.

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazionne (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.

2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo

senza soluzione di continuità

## Art. 28.

- 1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
- 2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto, qualora da parte dei privati non vengano collocate lapidi e/o altro di cui al successivo art. 35.

## Art. 29.

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

## Art. 30.

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbano distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli

di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda ( a m. 2 ) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

## Art. 31.

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso delle casse di metallo o di altro materiale non

biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con colante di sicura e duratura presa.

5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed

assicurato con mastice idoneo.

6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

8. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del

fornitore.

9. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

## Art. 32.

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

## Art. 33.

- 1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.
  - 2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
  - 3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

## Art. 34.

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito del Responsabile dei Servizi Cimiteriali. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

## Art. 35.

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni e previo pagamento delle tariffe stabiliti dalla Giunta Comunale.

2. Tali ricordi, dopo l'esumazione, restano di proprietà del Comune.

3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni alternative.

## Capo IV

# TUMULAZIONI (Sepolture private)

#### Art. 36.

- 1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;

b) tombe o forni o loculi individuali;

c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

## Art. 37.

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 ed all'art. 31 del D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285.

A MERCEN PARTY AND A STREET OF THE ARREST OF THE PROPERTY OF T

## 11 25

The training of the manager of the property of the appropriate of the appropriate of the second section of the

i una ser Dibati digingo apatu penguangan penguangan bagai penguangan diginggan penguangan diginggan penguanga Bernasan dibati sa salampangan ang sanggan panguangan diging penguangan penguangan penguangan penguangan pengua Batat Penguangan Batat penguangan penguangan penguangan penguangan penguangan penguangan penguangan penguangan Batat Penguangan penggan penguangan penguangan penguangan penguangan penguangan penguangan penguangan penguangan

## 71 .....

proving analysis a septimental private

## 31 1 2

The description of the collegens of the

#### 1 K

elle Marchine del marchine de est estatol del secretor de sociement este describir estécio a se e Se l'actionne describir del come la terrent de secretor de secretor de se la come de secretor de secretor de L'étil de 1900 s'entre del 300 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 100 de

## Art. 38.

1. Le tariffe di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo 36 sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

## Art. 39.

1. Le spese di costruzione e di manutenzione delle tombe di famiglia, e quelle della manutenzione di nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari, come pure quelle previste sull'atto di concessione.

## Art. 40.

- 1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni e fondazioni.
- 2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
- 3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere la titolarità della concessione ai soli eredi in linea retta in qualunque grado escluso ogni altro.
- 4. Fra i parenti del concessionario aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b ) del presente articolo sono compresi:
  - gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
  - i fratelli e le sorelle;
  - il coniuge;
  - i parenti affini di primo e secondo grado.
- 5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c ) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

#### Art. 41.

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei medesimi, come previsto dal secondo comma dell'art. 93, D. P. R. 10 settembre 1990 n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerenze è demandata al Sindaco.

## Art. 42.

- 1. Le tombe di famiglia dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, su conforme parere del Servizio competente dell'A.S.L. e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
  - 2. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 3. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Servizio competente dell'A.S.L..

## Art. 43.

1. In conformità di quanto disposto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è vietata la cessione gratuita od onerosa tra privati del diritto di sepoltura in loculi e tombe : queste ultime sia in modo totale che parziale. La cessione a persone diverse da quelle agli artt. 40 e 41 è priva di effetto e comporterà l'automatica ed immediata revoca totale o parziale della concessione in atto. In tali casi il Comune su richiesta degli interessati valuterà l'opportunità di rilasciare nuova concessione previo pagamento delle somme previste per l'assegnazione di loculi cimiteriali.

#### Art. 44.

1. Nel caso di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti in tombe di famiglia o a loculi già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno possesso del posto o dei posti abbandonati, venendo automaticamente in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di concessione a chiunque con le tariffe vigenti stabilite ed aggiornate dalla Giunta Comunale.

2. E' prevista, nel caso di rinuncia di qualche singolo o di qualche famiglia, a posti in tombe di famiglia o a loculi già avuti in concessione, il rimborso da parte del Comune ai rinunciatari di parte delle spese di costruzione a suo tempo sostenute secondo le tariffe stabilite

ed aggiornate dalla Giunta Comunale.

## Art. 45.

1. La concessione è trasmettibile per via testamentaria o per successione legittima agli

eredi in linea retta come previsto dall'art. 565 del codice civile.

2.Se il testamento di un titolare di concessione prevedesse la destinazione della concessione stessa ad altra persona che non fosse erede in linea retta, il Comune provvederà ad impugnare detto testamento.

## Art. 46.

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione del Comune.

## Art. 47.

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali e delle nicchie ossario hanno la durata di anni 99 a decorrere dalla data dell'atto di concessione, salvo rinnovo previo

pagamento delle tariffe di concessione in vigore.

2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò purché consti sempre all'Autorità Comunali che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che

sia a conoscenza dei loro indirizzi.

## Art. 48.

1. Le concessioni perpetue o a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto

disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

## Art. 49.

- 1. Le concessioni di cui agli artt. 36 e 40 devono risultare da regolare atto scritto redatto e registrato nelle forme di legge a spese del concessionario.
  - 2. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.

3. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo nè per qualsiasi titolo.

4. Il diritto di concessione individuale del loculo ha la durata di anni 50 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso e, comunque , per la durata

massima complessiva di anni 80.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.

5. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

6. Qualora prima della scadenza del cinquantennio di concessione il loculo sia reso disponibile per estumulazione della salma, lo stesso ritornerà libero al Comune senza diritto per gli eredi del concessionario di alcun rimborso. Nel caso invece il concessionario del loculo non lo utilizzi ed effettui la restituzione al Comune, detto concessionario avrà diritto al rimborso del 50 % del prezzo di concessione pagato.

## Capo V

## ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

## Art. 50.

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla

scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

3. Le seconde allorché i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco per essere trasportati in altra sepoltura o per essere cremati, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, compatibilmente con le limitazioni stabilite dall'art. 84 del D.P.R. 285/90.

4. Nelle operazioni di esumazione dovrà essere osservato quanto disposto nella

circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998.

#### Art. 51.

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente

and a state of the s The state of the state

and the second of the second o

#### . .

## . .

and the state of the second of the state of the state of the state of the second of the second of the state o

cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

## Art. 52.

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvengono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

2. În tale caso i resti devono essere rinchiusi în una cassetta di zinco a mente del

precedente art. 26.

3. Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

4. Le monete, pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

5. Gli avanzi degli indumenti, casse, etc. e tutti i rifiuti risultanti delle operazioni cimiteriali sono da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 22 del 05.02. 1997 e, nelle more della piena attuazione di tale Decreto Legislativo, per lo smaltimento di tali rifiuti occorre fare riferimento a quanto disposto dalle Deliberazioni della Giunta Regionale del Piemonte n. 122-19675 del 02.06.1997 e n. 29-24570 del 11.05.1998.

## Art. 53.

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono

regolate dal Sindaco.

3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

4. Prima dei predetti termini, il Sindaco può consentire le esumazioni e le

estumulazioni per il trasporto dei feretri, ma non la loro apertura.

5. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre vent'anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

## at says

nong that the test in an incompanies are associated in a superior with the contraction of the contraction of

tole toman, in common of reproduct commonly beginning product community of the community of the

ner and the second of the second section is the second section of the second section section section sections and section sect

Motor of the second of the second second second second to the second sec

# - P

a distribution de la companya de la compa

n annual providence di contrata, refer di destructura di company alla selección de servición de company de com

All the second of the second s

விரு அவில் ஆண்ணும் விறையில் இரு இரு இருவில் இரு இருவில் இருவில் இருவில் இருவில் இருவில் இருவில் இருவில் இருவில் இதே இருவில் இருவில் அருவில் இருவில் இர

iemi. Province de transcriste di l'aliano, monde producio a amb regione del colore di 1971, è, angulis de padicine adipore. La professario de lapo (del montre de amb la producio de la giore e d' Alian

## Art. 54.

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 nonché quelle previste nella circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998.

## Art. 55.

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Servizio competente dell'A.S.L. e del custode del cimitero.

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.


## Art. 56.

1. Prima di eseguire una esumazione o estumulazione, si dovrà tenere conto del lasso di tempo durante il quale il feretro è stato inumato o tumulato, al fine di poter preliminarmente valutare la probabilità di trovare entro il feretro solo ossa o ancora la salma. La suddetta prescrizione diventa molto importante soprattutto se il lasso di tempo calcolato dovesse ricadere nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in

imballaggio.

3. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con sublimato al 3 %. I necrofori. i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di uguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Gli indumenti e i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione o estumulazione, devono essere accuratamente lavati prima della disinfezione.



## Art. 57.

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale.

## Capo VI

## CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

## Art. 58.

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro la

presentazione dei seguenti documenti:

- a ) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale da due testimoni, dalla dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
- b ) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile.

c ) Certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autentificata dal Servizio competente dell'A.S.L. dal quale risulti escluso il sospetto di morte

dovuta a reato.

- Nella cremazione di cadaveri di persone decedute dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 precedentemente inumati o tumulati, di resti mortali e di resti ossei si dovranno osservare le disposizioni della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998.
- 3. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

## Art. 59.

1. La cremazione deve essere eseguita da personale autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

en de la companya de la co La companya de la co

#### 0 0 0

69

122

and the first of the first of the second of the first of

## Art. 60.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

## Art. 61.

1. Nel cimitero può essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

## Art. 62.

1. Il trasporto di urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del Servizio competente dell'A.S.L..

## Art 63.

- 1. Il cimitero può avere un cinerario comune per la raccolta e la coservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
- 2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del Servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.
- 3. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

## Art. 64.

- 1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
- 2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Servizio competente dell'A.S.L. o delle Aziende Sanitarie Locali interessate per la

## 13. 11.

Priorital a priorital de la regiona de la priorita de la destada de la priorita de la completa de la completa d Un la priorita de la completa de la priorita de la completa de la priorita de la completa de la completa de la Al regional de la completa del completa de la completa de la completa del completa de la completa del la completa del la completa de la completa del la completa

## 19 10

ni suma pieneg suzikatuse vag en silles en marektarjej gepon og jorde ja mat. He sing milimate storrika attekningets solikki islant beset moletje mel geben, marektarje e.

## S - 95 -

An illumetara securial completates in chiafo folicitar in parasación, person, cas piposa je e another alliafo parasaco ha transgone é sona parasación departe, lega cas de personal como famignativo franches a color cardes alles antiques el le tem selector contraligi se or carde estas.

#### 100 111

til getting av kelta et i still av et et trif menneng någermella en meller, om meller et i skriver i skriver o Rås klubg til skriverisk såltd och et kriver i kondengeler og skriver et skriver i hels for å trede skriver e Rås kriver skriver och kluber och transpolitik skriver i transpolitik et skriver i trede skriver i transpolitik

natura a since e estado escuelado por todo entrefer engal en presento entre procesar a como transcribir e como Air establece e estado entre por a ser el composito de antenesta engalente en estado en la como termo acomo a Adelente, como entre en estado e estado e estado entre atropa do entre en entre en estado en como entre el esta Antenes o como entre en los estados e en espectados en estados en entre a como entre en entre como en entre entre en entre en entre entre en entre en entre entre en entre entre entre entre en entre ent

tus and microscopic contractions between the processors too and active on the contraction of the security of t

#### 李子 1. 3.

ris conseguration of the contributions is a remark that deposition of fore, in groups of the contribution of the contribution

to making the common of the common to the common the common temperature of the common of the common of the common temperature of the common of

eventuale rettifica della scheda di morte. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

- 3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Servizio competente dell'A.S.L. ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.
- 4. Le autopsie sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite

seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38 del D.P.R. 285/90.

5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

## Art. 65.

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del Servizio competente dell'A.S.L., da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita

autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il

sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Servizio competente dell'A.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990. n. 285.

## Art. 66.

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

## Capo VII

## ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

## Art. 67.

1. L'organico del personale addetto ai servizi cimiteriali è composto da una risorsa con compiti di necroforo, campanaro e cantoniere

2. Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla Legge 05.03.1963, n. 292 e successive modifiche e integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 04.10.1991 (vaccinazione antiepatite B facoltativa).

## Art. 68.

1. Il personale addetto ai servizi cimiteriali è alle dirette dipendenze del Funzionario responsabile dei servizi cimiteriali.

2. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il Servizio competente dell'A.S.L..

1. Il personale addetto al servizio:

a) ritira e conserva presso di sè l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

Art. 69.

b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;

c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall' art. 410 del codice penale;

d) conserva una copia del presente regolamento a disposizione del pubblico;

- e) conserva una copia delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri:
- f) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;

g) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente

muniti di cassa metallica saldata a fuoco:

h) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombro della neve dal suolo viabile, nonché lo scavo dei

2.0

8 ....

A THE TRANSPORT OF THE STATE OF

fossi:

i) dovrà inoltre ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.

## Capo VIII

## NORME DI SERVIZIO

## Art. 70.

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile.

2. Tale atto sarà ritirato dal personale addetto al servizio del cimitero alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.

3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata

indicata nell'accennata autorizzazione.

4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso di cui al primo comma, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

## Art.71.

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.

2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate negli spazi scoperti, a tal

uso destinati.

3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi trenta anni dalla precedente immazione.

## Art. 72.

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 31.

2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune, verrà applicata

. . . . .

Substitute of the content of the

## That began

## MATURIA NA TRADESE

## 18 50

CONTRACTOR OF THE STATE OF THE

The state of the conditions of the telephone of the state of the state

week from this standard in consequently were enabled to be to provide the first of the first of the standard of

or rich universitated different trib parameters are all taken as the contract of the contract

# 

estadistrictura dila provincia tilente essenzia i madagentico de un estro coma dal discolorio. Si alculativo matriagne el propriatione e un el madoj, co

The All Conflows frame a spin but a service come conflictioning landing and applied and upon the action of the conflictions of

ting became investi acres seas destruit (prime energiano carrieres e arque en esta en esta en esta en esta en e Estabaldea difficiente entre destruita destruita de esta capal, esta en esta en esta en esta en esta en esta e

Server of the harvelors described to the later of the server of the end of the property of the end of the end

a patients after connected the construction of the control of the control of the control of the construction of

una targhetta di materiale inalterabile con l'indacazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto, salvo quanto previsto dal precedente art. 28.

3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.

4. E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.

5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.

6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

## Capo IX

## POLIZIA DEL CIMITERO

## Art.73.

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

## Art. 74.

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso dei ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse: Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

## Art. 75.

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del personale addetto al servizio raccolte e depositate nell'ossario.

## Art. 76.

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture

particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

## Art. 77.

- 1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi ecc.
- 2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del personale addetto al servizio di ritirare per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

## Art.78.

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

## Art. 79.

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

#### Art. 80.

1. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi ,ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

#### Art. 81.

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

#### Art. 82.

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal personale del cimitero diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra ,

accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

## Capo X

## **CONTRAVVENZIONI**

## Art. 83.

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## Capo XI

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 84.

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

## Art. 85.

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

sione daglacina é a requisión de datable arive a limpo o quedatido de desimplo, as sobren peroperante Commitmente de logos

200

A13151 - 1 - 2 M 1240 -

1. 5.5

B. Arrengo, a colo dialignati especiple for electron interfeciple of the recipient of a following control of the control of

M coeff

r i extra divi kana hekt

10 mil.

og mografisk i sustanovil i magalatekar voltagovilarni metalarak gegir ilmi i karang och oliti, ang olitik som gar vichmagar kort ur. P. Dorev telepaga gritak del filosom i karang grinnarak galli vilatik degar i historikangga murak

vides is particulable a preference real application of Europe percentage is seen in the second of th